

~~████████████████████~~
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE

sciogliendo la riserva in ordine alle istanze formulate ai sensi degli artt. 670 e 671 c.p.c. da ██████████, all'esito dell'udienza fissata ex art 669sexies c.p.c. e diretta ad ottenere il sequestro giudiziario delle aziende/punti vendita gestiti da ██████████ e, a garanzia del proprio credito fino alla concorrenza di € 3.000.000,00, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili di proprietà di ██████████

██████████ tutti costituiti in giudizio e, tranne ██████████, comparsi all'udienza del 21.5.2013,

O S S E R V A

L'istante fonda la richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di proprietà di ██████████ società affiliate in forza dei contratti di franchising stipulati rispettivamente in data 1.9.2008 e nel settembre 2010 - del loro ██████████, nonché di ██████████

██████████ a, sul mancato pagamento delle forniture effettuate dalla affiliante ██████████ Italia S.r.l. in favore delle affiliate per totali euro 2.921.538,47 oltre interessi, nonché sul progetto fraudolento messo in atto dalle società franchisee con la collaborazione delle altre parti resistenti diretto a vanificare eventuali iniziative giudiziarie di ██████████ nei confronti delle debitrice attraverso la creazione di due nuove società - ██████████ con le quali utilizzare il marchio "██████████" e il magazzino rimasto impagato

Si osserva, allora, che, già nel corso del 2012 le due società franchisee avevano accumulato ingenti debiti (ad agosto 2012 euro 878.541,07 per ██████████ ed euro 393.757,18 per ██████████ S.r.l.) e dopo aver la prima concordato un piano di rientro in data 20.8.2012 (doc 2-3 ricorrente), già a metà novembre non lo aveva rispettato e si era resa inadempiente, come anche la seconda, al pagamento delle fatture nel frattempo scadute per ulteriori euro 232.246,91. Non si spiega allora per quale ragione il franchisor sia

Q

rimasto inerte e non abbia azionato gli strumenti giudiziali a tutela del suo ingente credito, in particolare chiedendo nel 2012 l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche sulla scorta del riconoscimento di debito operato dall'affiliata, nei confronti delle debentrici e poi, ex artt 2562-2560.2 c.c., delle affittuarie di azienda (che detengono le merci)

La ricorrente ha invece atteso il 29.4.2013 per depositare il presente ricorso d'urgenza, che già solo per questo motivo non appare assistito dal presupposto del *periculum in mora*.

pretende infatti di ancorare l'emersione di una situazione di pregiudizio soltanto al 14 gennaio 2013, giorno in cui avrebbe intuito il progetto fraudolento (per accertare il quale impiegava altri tre mesi) asseritamente realizzato, tramite i

con la collaborazione delle restanti quattro società, e precisamente:

costituite per il tramite del commercialista al solo fine di dare poi vita a con le quali rispettivamente stipulavano, il

21.12.2012, due contratti di affitto di azienda in forza dei quali di fatto continua a gestire i negozi con le relative merci fornite da e rimaste impagate utilizzandone il marchio Invero, l'operazione fraudolenta descritta dalla ricorrente in ben 14 pagine del ricorso - fermamente contestata dalle parti resistenti - confligge con la natura sommaria tipica dell'accertamento di questo procedimento.

Si aggiunga che non è esplicitato in base a quale titolo la ricorrente ipotizzi una obbligazione solidale di pagamento a carico degli

..... (tant'è che in alternativa ne prospetta una responsabilità acquiliana)

Quanto poi all'ulteriore richiesta di sequestro giudiziario delle aziende/punti vendita gestiti da

per la lamentata violazione, in occasione degli affitti di azienda, del diritto di prelazione riconosciuto alla ricorrente dall'art 14 dei contratti stipulati con

(docc 1 e 2 ricorrente), basti osservare che la società istante non ha mai dichiarato di voler esercitare tale diritto e pertanto non sussiste il requisito della controversia in ordine al possesso dell'azienda

Q

Il ricorso non può dunque essere accolto
Spese come da soccombenza

P. Q. M.

visti gli artt 669septies,671,670 c.p.c.

RIGETTA

il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese di lite liquidate in euro
15.000,00 per compenso oltre CPA e IVA in favore di .

in favore . in euro 10.000,00 per compenso oltre CPA e IVA
in euro 9.000,00 per compenso oltre CPA e

IVA in favore . in euro 9.000,00 per compenso oltre CPA e

IVA in favore c' . in euro 11.000,00 per compenso, oltre CPA e

IVA, in favore di . in euro 8.000,00 per


compenso oltre CPA e IVA, in favore di ☐

Si comunichi

Milano, 29.5.2013

IL GIUDICE

dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
VITALE dr.ssa Maria Luisa